

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Carbone vegetale - Utilizzo per pane e panini - Illegittimità – Circolare Ministero della salute 0047415 del 22 dicembre 2015.

Si rende noto che il Ministero della Salute si è espresso negativamente rispetto alla possibilità di utilizzare il carbone vegetale per la preparazione del pane nonché rispetto alla possibilità di aggiungere, nell'etichettatura presentazione o pubblicità dei prodotti di panetteria fine, informazioni sugli effetti benefici del carbone vegetale.

Il carbone vegetale è definito dal Reg. (UE) n. 1129/2011 – parte C come Additivo Colorante "quantum satis". Nell'Art.3 del Reg. (CE) n. 1333/2008 il termine "additivo" indica una qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell'imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti.

Di conseguenza non è possibile denominare "pane" un prodotto da forno nella preparazione del quale sia stato aggiunto carbone vegetale ed, inoltre, è da precisare che la mancata autorizzazione all'uso di colorante nel pane si estende anche a Prodotti Simili al pane, secondo quanto riportato dalla Tabella 2 del Reg. (UE) n. 1129/2011. Occorre quindi prestare attenzione nella presentazione dei prodotti.

Inoltre, data la polivalenza del carbone vegetale nei prodotti alimentare, è da notare che sebbene esso possa essere usato come sostanza con una specifica indicazione sugli effetti benefici sulla salute dei consumatori, tali effetti sono associati solo con l'assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto. In particolare nel Reg. (UE) n. 432/2012 per il carbone attivo (termine che fa riferimento ad una serie di sostanze tra cui il carbone vegetale) è riportata la seguente indicazione: "il carbone attivo contribuisce la riduzione dell'eccessiva flatulenza post-prandiale. Questa indicazione può essere impiegata solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 1g almeno 30 minuti prima del pasto e di 1g subito dopo il pasto". Per questo motivo, stanti i limiti quantitativi per l'uso di coloranti nei Prodotti da forno fini, è da escludere che l'uso di carbone vegetale abbia un'indicazione diversa da quella di additivo colorante. Ne consegue che non sia ammissibile aggiungere nell'etichettatura di questi prodotti alcun riferimento ad effetti benefici per l'organismo.

Si riporta di seguito, il file PDF relativo alla nota del Ministero della salute.

